



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

**REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO
CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO**

Roma, 24 febbraio 2011

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLI PROVINCIALI

INDICE

CAPO I - CARICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE -

Art. 1 Del Presidente	Pag. 1
Art. 2 Del Segretario	Pag. 1
Art. 3 Del Tesoriere	Pag. 1
Art. 4 Dei Consiglieri	Pag. 2
Art. 5 Costituzione Commissioni Consiliari	Pag. 2

CAPO II - RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE -

Art. 6 Convocazione del Consiglio	Pag. 3
Art. 7 Convocazione su richiesta dei Consiglieri	Pag. 3
Art. 8 Ordine del giorno	Pag. 3
Art. 9 Consultazione degli atti	Pag. 4
Art. 10 Luogo delle riunioni	Pag. 4
Art. 11 Presidenza delle adunanze	Pag. 4
Art. 12 Apertura dell'adunanza	Pag. 4

CAPO III - TRATTAZIONE E VOTAZIONE ARGOMENTI -

Art. 13 Argomenti ammessi alla trattazione	Pag. 5
Art. 14 Ordine della trattazione degli argomenti	Pag. 5
Art. 15 Degli argomenti da trattarsi in seduta pubblica o riservata	Pag. 5
Art. 16 Trattazione degli argomenti	Pag. 5
Art. 17 votazione	Pag. 6
Art. 18 Forme di votazioni	Pag. 6
Art. 19 Dichiarazioni di voto	Pag. 7

CAPO IV - ASSEMBLEA BILANCIO PREVENTIVO, CONSUNTIVO - CONSULTAZIONE ATTI -

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea	Pag. 8
Art. 21 Consultazione degli atti e documenti	Pag. 8

CAPO V -RECEPIMENTO REGOLAMENTO -

Art. 22 Entrata in vigore	Pag. 8
---------------------------	--------

FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI PROVINCIALI

CAPO I CARICHE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 1 Del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio Provinciale, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla legge e dai regolamenti, cura l'attuazione delle delibere approvate e coordina l'attività del Consiglio Provinciale.

Il Presidente ha facoltà di delegare compiti ad uno o più consiglieri, fatte salve le specifiche attribuzioni previste dalla Legge.

Articolo 2 Del Segretario

Il Segretario ha la funzione di collaborare col Presidente all'attività generale di conduzione dell'Ordine ed in particolare:

- si occupa della gestione delle funzioni amministrative;
- coordina le attività del personale dipendente dell'Ordine;
- istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione ed in genere si occupa delle attività di segreteria;
- cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
- prepara le adunanze del Consiglio e collabora nella formulazione dell'ordine del giorno;
- redige i verbali delle adunanze del Consiglio curandone la tenuta;
- distribuisce, su indicazione del Presidente, il lavoro tra le varie Commissioni in relazione ai compiti specifici.

Articolo 3 Del Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto col Presidente, ha la funzione della gestione dell'attività finanziaria del Consiglio curandone le entrate, le uscite e le rendicontazioni, in particolare:

- si occupa della gestione della contabilità e della predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura gli adempimenti fiscali e normativi;
- si occupa della riscossione e relaziona al Consiglio sulle quote di iscrizione all'Ordine corrisposte dagli iscritti nonché sull'invio, al Consiglio Nazionale, della quota di competenza proponendo inoltre le opportune azioni di recupero nei confronti dei morosi;
- provvede alle operazioni di incasso e di pagamento con firma congiunta col Presidente.

Articolo 4 Dei Consiglieri

La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun Consigliere.

Ogni Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere qualsiasi ragione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio.

Il Consigliere ha un particolare obbligo di riservatezza sulle attività interne del Consiglio e su quanto appreso durante le sue funzioni.

I Consiglieri riferiscono al Consiglio sulle pratiche ad essi assegnate, con relazioni scritte o anche oralmente.

I Consiglieri, ricevuta ritualmente la convocazione, hanno il dovere di partecipare alla riunione ed in caso di valido impedimento dovranno tempestivamente dare comunicazione della loro assenza al Presidente o al Segretario. I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo decadono dalla carica come previsto dall'articolo 16 ultimo comma legge 12/1979, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.

Articolo 5 Costituzione di Commissioni consiliari

Il Consiglio Provinciale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può deliberare la costituzione di Commissioni consultive partecipate anche da Consulenti del Lavoro esterni al Consiglio.

Inoltre, per esigenze funzionali e/o organizzative, può istituire un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

Nelle delibere di costituzione delle Commissioni saranno specificate le materie, le funzioni e la durata dell'incarico; sarà anche nominato un Consigliere con funzioni di coordinatore e referente della Commissione nell'ambito del Consiglio.

Il Consiglio Provinciale, anche su segnalazione delle Commissioni, può nominare quali coadiutori o consulenti, uno o più esperti anche esterni alla Categoria.

Il Consiglio Provinciale, nell'attribuzione degli incarichi, si uniformerà al principio del coinvolgimento di tutti i suoi componenti.

La durata delle commissioni non può superare quella del Consiglio Provinciale che le ha nominate.

CAPO II
RIUNIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Articolo 6
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio viene convocato secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 1 della legge 12/1979.

Le convocazioni dovranno avvenire mediante lettera raccomandata, oppure e-mail certificata o telefax contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. La comunicazione dovrà essere spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Qualunque eventuali altre modalità di convocazione saranno ritenute valide se presente la totalità dei consiglieri in carica.

Il Consiglio, in caso di comprovata urgenza, può essere convocato dal Presidente, con preavviso di almeno tre giorni.

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio Provinciale, salvo il caso in cui le stesse abbiano per oggetto gli argomenti specificati al 2° comma del successivo art. 15.

Articolo 7
Convocazione su richiesta dei Consiglieri

Il Consiglio Provinciale deve essere convocato quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12/1979.

La richiesta deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta da tutti i richiedenti e deve contenere gli argomenti specifici per i quali viene avanzata.

Articolo 8
Ordine del giorno

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente e può prevedere una relazione di aggiornamento dei coordinatori delle Commissioni.

Ciascun Consigliere può proporre argomenti, richiedendone per iscritto l'inserimento nel primo ordine del giorno utile.

Articolo 9

Consultazione degli atti

I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri, che volessero prenderne visione, presso la sede del Consiglio Provinciale.

Articolo 10

Luogo delle riunioni

Le riunioni del Consiglio Provinciale hanno luogo, salvo esigenze, circostanze o finalità particolari, di norma presso la sede del Consiglio stesso.

Articolo 11

Presidenza delle adunanze

Salvo le eccezioni di legge, la presidenza delle adunanze è assunta dal Presidente del Consiglio Provinciale.

Validamente convocato il Consiglio, in caso di impedimento del Presidente la riunione sarà presieduta dal consigliere all'uopo nominato a maggioranza del Consiglio. A parità di voti la seduta sarà presieduta dal consigliere con maggior anzianità di iscrizione.

Articolo 12

Apertura dell'adunanza - Validità

All'ora stabilita nella lettera di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri allo scopo di stabilire se è stato raggiunto il numero legale di cui al 1° comma dell'art. 16 della legge 12/1979.

Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore.

Qualora la seduta non abbia luogo, è redatto verbale con la indicazione dei motivi.

Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la seduta viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali il Presidente dichiara sciolta la seduta qualora il numero legale non si sia ricostituito.

CAPO III
TRATTAZIONE E VOTAZIONE ARGOMENTI
Articolo 13
Argomenti ammessi alla trattazione

Esaurite le formalità preliminari il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Proposte o questioni non comprese nell'ordine del giorno della convocazione non possono essere poste in discussione.

Il Consiglio Provinciale può, tuttavia, deliberare di introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno soltanto se al momento della propria proposta siano presenti tutti i Consiglieri.

Articolo 14
Ordine della trattazione degli argomenti

La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene secondo la relativa numerazione.

Eccezionalmente, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualsiasi momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

Gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica hanno precedenza su quelli eventualmente previsti per la seduta riservata.

Articolo 15
Degli argomenti da trattarsi in seduta pubblica o riservata

Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica.

Oltre a tutti i casi previsti dalla legge, non possono essere trattati in seduta pubblica argomenti concernenti la condotta, i meriti o i demeriti di persone.

Articolo 16
Trattazione degli argomenti

La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente, dai coordinatori delle Commissioni o dai Consiglieri opportunamente delegati.

Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste.

Ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero. Ha il diritto di non essere interrotto - salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento - ed ha il diritto a replica.

Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, mozioni e di effettuare raccomandazioni, interrogazioni ed interpellanze.

Al fine di una miglior razionalizzazione è possibile stabilire la durata massima degli interventi.

Ha precedenza di intervento il Consigliere su “fatto personale”, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla propria condotta o su attribuzioni di affermazioni o di opinioni diverse da quelle dal medesimo manifestate.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, alle riunioni nelle quali possono assistere, hanno il diritto di intervenire nelle materie di loro competenza.

Articolo 17 ***Votazione***

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, pone la proposta in votazione nel seguente ordine:

- 1) proposta pregiudiziale;
- 2) proposta sospensiva;
- 3) proposta per mozione d'ordine;
- 4) proposta del relatore sull'argomento;
- 5) proposta diversa da quella del relatore, secondo l'ordine di presentazione.

Tutte le proposte sub 1, 2, 3 da mettere in votazione saranno presentate per iscritto. Eccezionalmente potranno essere dettate dal presentatore, previo consenso del Presidente.

Articolo 18 ***Forme di votazione***

L'espressione di voto è normalmente palese.

Lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescrive.

L'elezione per le cariche del Consiglio Provinciale, di cui all'articolo 12 della legge 12/1979, avviene a scrutinio segreto. A parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano nell'iscrizione dell'albo e a parità di iscrizione quello maggiore di età.

Le deliberazioni sui casi previsti al secondo comma dell'articolo 15 del presente regolamento debbono essere prese a scrutinio segreto.

Le proposte di votazione a scrutinio segreto, nei casi diversi da quelli di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, e quelle per appello nominale, devono essere presentate da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando ve ne sia richiesta.

Lo scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede predisposte.

Articolo 19 ***Dichiarazioni di voto***

Stabilito l'ordine e la forma delle votazioni, in base agli articoli precedenti, il Consiglio Provinciale procede alle operazioni di voto.

Nella sola ipotesi di votazione palese i consiglieri possono succintamente fare dichiarazioni sul loro voto e chiederne l'inserimento a verbale, considerando, in caso di parità, determinante il voto del Presidente.

Terminata ogni votazione, il Presidente ne comunica l'esito.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti espressi.

Di tutti i lavori consiliari devono essere redatti verbali trascritti su apposito registro.

CAPO IV
ASSEMBLEA BILANCIO PREVENTIVO, CONSUNTIVO –
CONSULTAZIONE ATTI

Articolo 20
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli iscritti all'albo, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 12/1979, è convocata mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Entro lo stesso termine la documentazione preparatoria è a disposizione degli iscritti per l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

Articolo 21
Consultazione degli atti e documenti

Presso il Consiglio, con le modalità di legge, restano a disposizione tutti gli atti e i documenti che risultano dall'apposito protocollo istituito.

Esclusi quelli che, per legge o regolamento, debbano essere secretati, ogni membro del Consiglio può prenderne visione ed estrarne copia.

CAPO V
RECEPIMENTO REGOLAMENTO

Articolo 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio Nazionale in data 24 febbraio 2011, entrerà in vigore dal 1° aprile 2011 e sostituirà ogni altro strumento regolamentare vigente.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento, potranno essere apportate esclusivamente previo parere vincolante del Consiglio Nazionale.